

Provincia di Lucca

APPALTO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI PIETRASANTA A BANDI DI FINANZIAMENTO EMANATI DALL'UNIONE EUROPEA E DA ENTI/ORGANISMI PUBBLICI E/O PRIVATI NAZIONALI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il **servizio relativo alla gestione delle attività di progettazione e assistenza tecnica per la partecipazione del Comune di Pietrasanta a bandi di finanziamento emanati dall'Unione Europea e da Enti/Organismi pubblici e/o privati nazionali.**

In particolare:

- attività di analisi iniziale dei bisogni del comune con una ricognizione delle varie opportunità di accesso alle risorse esterne
- assistenza nella selezione di bandi di finanziamento europei, nazionali e locali individuando le opportunità di partecipazione del Comune sia come capofila sia come partner
- supporto alla ricerca e costituzione di partenariati pubblico privati locali nazionali e transnazionali con altri enti, università, centri di ricerca e imprese, al fine di presentare proposte comuni in risposta ai bandi
- redazione delle proposte progettuali da candidare a finanziamento, compilazione di tutti i formulari e schede previste, elaborazione del budget e predisposizione di qualsiasi altro elaborato necessario anche in lingua diversa dall'italiano se richiesto dai bandi di finanziamento
- predisposizione e spedizione di tutta la documentazione necessaria da inviare sia che si tratti di spedizione/consegna di plichi cartacei sia che debbano essere predisposti file in formato elettronico per la spedizione a mezzo pec, protocolli informatici di interscambio, *upload* su piattaforme dedicate, ecc.
- attività di assistenza tecnica per la gestione di tutte le fasi del progetto, così come previste dai bandi di finanziamento e, comunque, fino alla chiusura formale dello stesso ivi compresi i monitoraggi e le rendicontazioni
- disponibilità a partecipare a incontri e riunioni su specifica richiesta dell'ente

L'affidamento del presente servizio non dà luogo a nessun patto o accordo di esclusiva dell'amministrazione nei confronti dell'aggiudicatario.

Tutte le attività indicate sono da svolgersi in affiancamento e in stretto raccordo con gli uffici dell'Ente competenti nelle materie oggetto del bando di finanziamento. La partecipazione ai

bandi di finanziamento è in ogni caso vincolata alle scelte del Comune in base agli indirizzi dell'Amministrazione.

Nel presente appalto non vi è nessuna differenziazione tra prestazioni principali e prestazioni secondarie. L'appalto non è suddiviso in lotti, in quanto il servizio è da intendersi unico ed unitario.

2 - DURATA

La durata dell'appalto è fissata fino alla concorrenza del corrispettivo dovuto all'aggiudicatario pari a Euro 150.000,00 e, comunque, non oltre tre anni a partire dalla data di consegna del servizio. La stazione appaltante, qualora i risultati dell'appalto siano soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto e siano verificate le compatibilità di bilancio, nonché gli importi liquidati eventualmente nel triennio, si riserva, nel caso in cui nel triennio medesimo non sia stato raggiunto l'importo a base d'asta, la facoltà di rinnovo dell'appalto fino alla concorrenza dell'importo stimato come valore dell'appalto e, comunque, per non oltre un ulteriore anno a partire dalla scadenza del contratto iniziale. L'eventuale rinnovo sarà agli stessi patti e condizioni del presente affidamento.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di richiedere nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, mediante richiesta da inviare all'aggiudicatario. Ricorrendo tali presupposti, svolte le opportune verifiche e presi i debiti accordi, l'affidamento del nuovo analogo servizio avverrà con determinazione dirigenziale, previa verifica della disponibilità finanziaria e, comunque, entro i limiti della spesa complessiva pari a Euro 150.000,00.

Al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, nelle more delle procedure di ricerca di un nuovo soggetto appaltatore, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016, si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al periodo strettamente necessario alla conclusione, per motivi tecnici.

Alla scadenza del rapporto contrattuale, in caso di nuovo affidatario, l'Appaltatore si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune.

L'Appaltatore sarà comunque tenuto a concludere tutte le fasi dei progetti per i quali, alla scadenza contrattuale, sia già stata presentata domanda di finanziamento.

3 - INFORMAZIONI - VERIFICHE - REFERENTI

L'Appaltatore si impegna ad informare costantemente l'Amministrazione Comunale sull'andamento del servizio e, in maniera tempestiva, su eventuali problematiche che dovessero insorgere.

L'Appaltatore si impegna, altresì a nominare un referente con reperibilità telefonica da parte dell'Amministrazione almeno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale. A tal fine, prima dell'inizio della prestazione l'Appaltatore dovrà indicare i numeri telefonici (cellulare e fisso) e l'indirizzo di posta elettronica del proprio referente.

4 - IMPORTO/CORRISPETTIVO

I compensi spettanti al soggetto prescelto per lo svolgimento del servizio saranno esclusivamente commisurati in percentuale al finanziamento ottenuto dal comune di Pietrasanta per la realizzazione di un progetto, determinati applicando il ribasso offerto in sede di gara per la fascia di budget in cui si inserisce l'importo finanziato.

Si precisa che la percentuale offerta dal concorrente sarà applicata alla sola quota di finanziamento esterna ottenuta dal comune di Pietrasanta, anche in caso di progetti presentati in partenariato, e non sul valore totale del progetto.

In ogni caso l'importo/corrispettivo, per ciascun contributo ottenuto, non potrà essere superiore a Euro 30.000,00 (Iva esclusa).

Nel caso in cui una richiesta di finanziamento redatta e presentata non venisse accolta da parte degli enti finanziatori, per cause non attribuibili all'Appaltatore, è previsto comunque un rimborso spese forfettario pari a Euro 500,00 (Iva esclusa).

L'Ente può decidere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, di rinunciare ad un contributo ottenuto, del tutto o in parte, ove previsto dal bando di finanziamento. Nel caso la rinuncia riguardi il totale dell'ammontare del contributo ottenuto, all'Appaltatore è comunque riconosciuto un compenso forfettario pari al 20% del compenso che avrebbe percepito sul contributo ottenuto; in ogni caso tale compenso forfettario non potrà essere inferiore ad Euro 500,00 (iva esclusa) e superiore ad Euro 2.000,00 (Iva esclusa).

Nel caso di rinuncia parziale (ove prevista dal bando di finanziamento) da parte dell'Ente, l'Appaltatore avrà diritto al solo compenso proporzionale all'entità del contributo effettivamente ottenuto.

Qualora i contributi venissero parzialmente revocati in corso d'opera dagli Enti finanziatori per qualunque ragione, comunque non attribuibile all'Appaltatore, il soggetto affidatario avrà diritto al solo compenso proporzionale all'entità del contributo effettivamente ottenuto, fatta salva ogni rivalsa dell'Ente in caso di revoca del contributo imputabile a colpa e/o fatto del soggetto affidatario (negligenza, inerzia, etc.).

Al fine di individuare la classe economica del servizio si ipotizza comunque un valore di affidamento, compresi eventuale rinnovo e ripetizione di servizio analoghi, pari ad Euro 150.000,00.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Dlgs 50/2016, trattandosi di servizi le cui prestazioni sono di natura intellettuale, la stazione appaltante si intende esonerata dall'indicare i costi della manodopera di cui all'art.23, comma 16, del sopra citato Decreto.

5 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Nel caso di servizio relativo a richiesta di finanziamento accolta dagli enti finanziatori, il compenso sarà erogato a seguito di emissione di regolare documento di spesa (fattura elettronica) rispettando le tempistiche e le percentuali di erogazione del contributo previste dal bando di finanziamento e in ogni caso previo accordo con il responsabile del procedimento.

Nel caso in cui una richiesta di finanziamento redatta e presentata non venga accolta da parte degli enti finanziatori, il rimborso spese forfettario sarà erogato a seguito di emissione di regolare documento di spesa da parte dell'Appaltatore.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate al comune di Pietrasanta.

Dagli acconti e dal saldo è detratto l'importo di eventuali penali applicate.

In ogni caso il compenso sarà corrisposto entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica. In caso di fattura elettronica irregolare, il termine di pagamento sarà sospeso dalla data di contestazione/rifiuto.

I corrispettivi sono immodificabili.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ciascun operatore economico fatturerà il corrispettivo in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione nel raggruppamento stesso. Le fatture saranno, comunque, liquidate a favore della capogruppo (mandataria).

6 - TUTELA DELL'INTERESSE PUBBLICO

Tutti gli elaborati prodotti nell'ambito del presente servizio dovranno essere conformi ai principi di tutela del pubblico interesse previsti dall'orientamento giuridico oltre che dalla specifica

legislazione di riferimento.

7 - PERSONALE

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si impegna ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria e negli accordi integrativi dello stesso. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Appaltatore il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico e professionale, assumendo a proprio carico i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio o dell'impiego di nuovo personale, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori/collaboratori/consulenti/tecnici specializzati che eseguiranno il servizio.

L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore e eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi.

8 – SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto (registrazione, diritti di segreteria, scritturazione, valori bollati) sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore. Per quanto riguarda l'I.V.A., si fa espresso rinvio alle norme di legge in materia.

9 - CAUZIONE

L'Appaltatore è tenuto a prestare, prima della stipula del contratto, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016. La suddetta garanzia definitiva dovrà essere versata in una delle forme e con le modalità, ivi comprese le eventuali riduzioni, previste dall'articolo sopra citato. Lo svincolo della medesima, nonché il pagamento della rata di saldo, se occorrente, avverrà ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

10 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine:

- può utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

11 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

Al fine di tutelare l'interesse pubblico affinché, nella fase esecutiva del contratto, non si modificano gli esiti della presente procedura indetta allo scopo di individuare un determinato aggiudicatario come il più idoneo a soddisfare le esigenze della stazione appaltante, tenuto conto della peculiarità e della specificità dell'appalto di che trattasi, la stazione appaltante stabilisce che le prestazioni oggetto del presente capitolato non potranno formare oggetto di subappalto.

12 - RISCHI DA INTERFERENZE INERENTI LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Trattandosi dell'appalto di un servizio, le cui attività sono di natura intellettuale e, pertanto, le relative prestazioni sono considerate a basso rischio infortunistico e senza alcun rischio di interferenza, ai sensi del Decreto Legge n. 69/13, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 98, la stazione appaltante committente è esentata dalla stesura del D.U.V.R.I.

Sono comunque a carico dell'aggiudicatario, ai sensi della normativa vigente in materia di prevenzione dei rischi di contagio da coronavirus COVID 19, e in applicazione del Dlgs 81/08 e ss.mm ed int, le spese per la dotazione dei DPI ad uso dei propri operatori, ogni qualvolta si renda necessaria la compresenza nelle sedi comunali degli stessi con il personale dipendente dell'Ente e i terzi.

13 – PENALITA'

L'appaltatore sarà tenuto a rispondere di tutti i danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali, a sopportare le spese e a sottostare alle penalità sotto previste.

L'amministrazione Comunale, secondo la gravità delle eventuali mancanze commesse dall'Appaltatore e accertate dal dirigente di settore, dopo la formale notifica degli addebiti e valutate eventuali contro deduzioni da pervenire entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione, darà corso all'applicazione di una penale che non potrà essere inferiore ad Euro 250,00 e superiore ad Euro 2.000,00, fatto sempre e comunque salvo il diritto di cui all'art. 103, comma 2 del d.lgs. 50/2016.

Anche effettuata la somministrazione delle penali, resta salva per il Comune ogni ragione ed azione per la rivalsa dei danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dell'Appaltatore dei suoi impegni contrattuali.

14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile e all'esecuzione d'ufficio a spese dell'Appaltatore. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il Comune potrà unilateralmente rescindere il contratto, dandone comunicazione scritta alla controparte, nei seguenti casi:

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- mancato utilizzo di idonei strumenti a consentire la tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto;
- altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione del contratto.

Resta salva, per il Comune, ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dell'Appaltatore dei suoi impegni contrattuali.

15 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione può ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore stesso, al quale sono addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivanti all'Amministrazione.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che deve, in tal caso, essere immediatamente reintegrato (art. 103, comma 2 del d.lgs. 50/2016).

16 - RESPONSABILITA'

L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E' altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori/consulenti/tecnici specializzati.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata e indenne da richieste di risarcimento di danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

A tale scopo l'appaltatore presenterà idonea e adeguata polizza per la responsabilità professionale di massimale pari a Euro 1.000.000,00.

17 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. 50/2016.

18 – OBBLIGO TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. 136/2010 si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, in caso di aggiudicazione, dovrà comunicare all'Ente i conti correnti dedicati su cui effettuare gli accrediti in esecuzione del contratto. Le eventuali modifiche degli stessi dovranno essere celermente comunicate per posta elettronica certificata all'indirizzo comune.pietrasanta@postacert.toscana.it

19 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta, lo scioglimento *ope legis* del contratto d'appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione facendo salvo la speciale disciplina prevista dall'art. 48, commi 17 e 18 e dall'art. 110 del d.lgs. 50/2016.

20 – PRIVACY E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore aggiudicatario è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d'appalto o della legge, il D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come integrato e modificato dalle norme di cui al D.Lgs. n.101/2018, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pietrasanta.

La stazione appaltante conserverà i dati personali dell'Appaltatore per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti del Comune di Pietrasanta; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

--- il personale dell'amministrazione implicato nel procedimento;

--- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241;

--- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal Codice (art. 53);

--- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui alla Parte I – Titolo I – capo III del D.Lgs. 196/2003 medesimo, così come integrato dal Dlgs 101/2018, cui si rinvia;

Soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Pietrasanta.

Responsabile del trattamento dei dati per l'esecuzione dell'appalto è il Dirigente del Servizio dott. Marco Cannata o chi da esso delegato.

Responsabile della Protezione di dati (RPD): Dott. Roberto De Masi e mail privacy@comune.pietrasanta.lu.it.

L'Appaltatore è responsabile esclusivo del proprio personale e di quello con cui instaura rapporto di collaborazione ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate. E' responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale anche in ordine alle informazioni di cui viene a conoscenza nell'esecuzione del servizio. In particolare, l'aggiudicatario s'impegna ad operare secondo le regole e le modalità previste dal D. Lgs. 196 del 30.6.2003, così come integrato e modificato dalle norme di cui al D.Lgs. n.101/2018, in materia di trattamento dei dati sensibili nonché nel rispetto delle norme in materia di segreto professionale.

21 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, è competente il Foro di Lucca

22 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nei regolamenti dell'Ente.